

L. 132/2018 :

PROTEZIONE
INTERNAZIONALE,
MIGRAZIONE E
SICUREZZA PUBBLICA

- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE (ANCHE CITTADINANZA)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA
- DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA L. 132/2018 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Modifica l'art. 5 c. 6 D. Lgs. 286/98
- Introduce una nuova tipologia di permesso di soggiorno che può essere rilasciato nei casi in cui la Commissione non riconosce la protezione internazionale cd. permesso di soggiorno per protezione speciale
- Introduce nuove tipologie di permesso di soggiorno → cure mediche, **calamità**, atti di particolare valore civile e sostituisce la dicitura motivi umanitari con quella casi speciali per i permessi rilasciabili ex artt. 18, 18bis, 22 c. 12 quater

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA L. 132/2018 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Ridefinisce sistema SIPROIMI e esclude possibilità di accesso per richiedenti asilo e titolari di permessi di soggiorno per protezione umanitaria, protezione speciale e casi speciali (riconosciuti dalle Commissioni)
- Prevede possibilità di accesso al sistema SIPROIMI per i titolari di permessi casi speciali (diversi da quelli rilasciati a seguito di domanda protezione internazionale)
- Limita accesso diritti richiedenti asilo (no iscrizione anagrafica, no corsi professionali ...) introducendo però il domicilio come modalità di accesso ai servizi

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA L. 132/2018 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Introduce una nuova ipotesi di trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità dei richiedenti asilo negli hotspot che si aggiunge alla già esistente ipotesi di trattenimento rifiuto identificazione nei CPR
- Introduce nuove ipotesi di procedura accelerata e/o di frontiera e modifica la disciplina relativa alle domande reiterate e alle domande manifestamente infondate
- Introduce la possibilità di individuare Paesi d'origine sicuri

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA L. 132/2018 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Introduce un caso di procedimento immediato davanti alla Commissione
- Prevede rigetto domanda di protezione basata sulla cd. alternativa di asilo interno
- Introduce nuovi casi di diniego e revoca della protezione internazionale connessi a procedimenti penali

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA L. 132/2018 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- La concessione della cittadinanza italiana e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana
- Aumento importo contributo da 200 a 250 euro
- Ipotesi di revoca della cittadinanza italiana per condanne definitive per determinati reati

L. 132/2018

SICUREZZA PUBBLICA

- Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali
- Ospitalità presso qualsiasi struttura solo a persone regolari (obbligo esibizione documenti identità) anche se per periodi inferiori a trenta giorni
- Estensione del DASPO ai presidi sanitari e inasprimento delle sanzioni

L. 132/2018

SICUREZZA PUBBLICA

- Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio
- Disposizioni in materia di blocco stradale ...chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo
- Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili...la misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

D. Lgs. 25/08

Art. 2-bis. Paesi di origine sicuri → emendamento

→ ANCORA NON DEFINITO ELENCO → vedi proposte esistenti a livello europeo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma

2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

Condizioni e parametri definiti da cc. 3 - 5

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

D. Lgs. 142/2015

art. 6 D.lgs 142/2015 → introduzione c. 3 bis → il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso i cd. hotspot, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, **per un periodo massimo di centottanta giorni.**

Allontanamento da hotspot → conseguenze art. 23bis D. Lgs. 25/08 (sospensione procedura)

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

D. lgs. 25/08

Art. 28bis IPOTESI DI PROCEDURE ACCELERATE

- Richiedente asilo trattenuto nel CPR o nell'Hotspot
- Richiedente asilo che proviene da Paese d'origine considerato sicuro
- Richiedente asilo che ha presentato una domanda reiterata
- Richiedente asilo che ha presentato domanda in frontiera
- Richiedente asilo la cui domanda è considerata manifestamente infondata
- quando il richiedente presenta la domanda, ((...)) dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

D. lgs. 25/08

Art. 28ter MANIFESTA INFONDATEZZA

Questione principale → è possibile arrivare ad una decisione di manifesta infondatezza anche a seguito di procedura ordinaria o solo nell'ambito di una procedura accelerata?

La nuova disposizione prevede varie ipotesi

- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 28ter MANIFESTA INFONDATEZZA

- d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 29 DOMANDA REITERATA

Ipotesi di inammissibilità

Previsto esame preliminare

Eliminate osservazioni da far pervenire al Presidente della Commissione

Art. 29bis D. Lgs. 25/08 - Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 32 DECISIONE DELLA COMMISSIONE

- Status rifugiato
- Protezione sussidiaria
- Diniego per insussistenza presupposti riconoscimento protezione internazionale
- Diniego per manifesta infondatezza
- Diniego se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca'
- Protezione speciale o casi speciali

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 32 NUOVA PROCEDURA IMMEDIATA

1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

CASI APPLICAZIONE PROCEDURA IMMEDIATA

1) Il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati indicati negli articoli a cui di rinvia ed è **trattenuto** per i seguenti casi →

a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, § F, della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, ossia è sospettata di avere commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero un crimine grave di diritto comune prima di essere ammessa come rifugiata.

b) trattenimento per motivi di pericolosità sociale (art. 13, co. 2, lett. c), TUI), oppure per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (art. 3, co. 1, l. 155/2005)

c) il richiedente che costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (nella valutazione di pericolosità si tiene conto di eventuali condanne...)

2) È stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli a cui di rinvia

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

D. Lgs. 251/07

articoli 12, comma 1, lettera c) - diniego dello status di rifugiato e 16, comma 1, lettera d-bis) – esclusione status protezione sussidiaria, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni →

Condanna definitiva

reati richiamati →

Art. 336 cp → violenza e minacce a pubblico ufficiale

Art. 583 cp → circostanze aggravanti lesione personale

Art. 583bis → pratiche di MGF

Art. 583 quater → lesioni personali gravi o gravissime a P.U. In servizio di ordine pubblico a manifestazioni sportive

Art. 624 nella forma aggravata 625, c. 1, 3) → furto aggravato dalla circostanza che il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso

Art. 624 bis c. 1 → furto in abitazione

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Reati di cui all'art. 407, c. 2. lett. a) → durata massima indagini preliminari due anni → RILEVANTI ANCHE NELLE FATTISPECIE NON AGGRAVATE

n. 2) → delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575 (omicidio), 628, terzo comma (rapina aggravata), 629, secondo comma (estorsione), e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) dello stesso codice penale;

n. 6) → delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti DPR 309/90

n. 7bis) → dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma (1), 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Casi di esclusione status di rifugiato

→ art. 10 D. Lgs. 251/07

- se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

- commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

- che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi.

- che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Casi di diniego status di rifugiato

→ art. 12 D. Lgs. 251/07

- Assenza di presupposti

- Cause di esclusione

- Sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato → lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Casi di esclusione protezione sussidiaria

→ art. 16 D. Lgs. 251/07

Abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite

Costituisca un pericolo per la sicurezza dello stato (vedi status rifugiato)

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Casi di cessazione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria

→ può essere rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. ove non giustificato da gravi e comprovati motivi

→ attenzione → in ogni caso esame Commissione nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 35 bis (controversie in materia di protezione internazionale)

→ attribuzione alle sezioni specializzate competenza
→ anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 → art. 737 cpc

→ CASI IN CUI IL RICORSO NON HA EFFETTI AUTOMATICAMENTE SOSPENSIVI

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento negli hotspot e nei CPR
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (MA ATTENZIONE AL C. 5);
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 35 bis (controversie in materia di protezione internazionale)

→ CASI IN CUI IL RICORSO NON HA EFFETTI AUTOMATICAMENTE SOSPENSIVI

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis, commi 1-ter → domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di Paese d'origine sicuro e 2, lettera c) → quando il richiedente presenta la domanda, ((...)) dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Art. 35 bis (controversie in materia di protezione internazionale)

La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) → domanda reiterata

nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3 → CASI PROCEDIMENTO IMMEDIATO DAVANTI ALLA COMMISSIONE.

L. 132/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE E TRATTENIMENTO

Alle sezioni specializzate viene attribuita la competenza per le controversie →

- in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

- in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

→ ma in questi casi → rito applicabile → sommario di cognizione → art. 702bis

→ il Tribunale decide in composizione collegiale

→ no sospensione feriale dei termini e trattazione in via d'urgenza